

N. R.G. 7/2019 C.P.



IL TRIBUNALE DI SIRACUSA

SEZIONE FALLIMENTARE

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Antonio Ali'	Presidente
dott. Federico Maida	Giudice
dott. Nicoletta Rusconi	Giudice rel.est.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. r.g. **7/2019 C.P.** a cui vi è riunito il proc R. Pref. n. **65/2019;**

udita la relazione del Giudice Relatore;

visto il ricorso depositato da ART-RESIDENCE COSTRUZIONI DI SORTINO ANTONINO E F.LLI S.N.C. con l'assistenza legale dell'avv. DANIELE CASSI' per procura a margine dell'atto, al fine di ottenere – ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall. – l'ammissione alla procedura di concordato preventivo c.d. in bianco, con riserva di depositare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi II e III della norma citata;

visto il decreto reso dall'intestato Tribunale in data 24.7.2019 che ha assegnato, ai sensi dell'art. 161, comma 6, L. fall., termine di giorni 60, poi prorogato di ulteriori giorni 60, per il deposito del piano e della proposta di concordato, ovvero per la presentazione di domanda ex art. 182bis l. fall., prescrivendo gli obblighi informativi periodici;

visto il provvedimento del 11.12.2019 con il quale è stata disposta la comparizione della debitrice dinanzi al Collegio in camera di consiglio ai sensi dell'art. 162 l. fall.;

rilevato che, in seno alla suddetta udienza, la ha ricorrente dichiarato di rinunciare alla domanda di concordato preventivo, depositando in cancelleria atto di rinuncia;

ritenuto che alla rinuncia consegue l'inammissibilità della domanda;

visto, inoltre, il ricorso per la dichiarazione di fallimento di ART-RESIDENCE COSTRUZIONI DI SORTINO ANTONINO E F.LLI S.N.C. presentato da MERIDIONALE S.R.L. con il patrocinio dell'avv. CATRA PAOLO, giusta procura in atti;

rilevato che il creditore istante ha rinunciato al ricorso con atto di rinuncia depositato in data 17.1.2020;

ritenuto che a seguito della novella dell'art. 6 l.fall., introdotta dal d.lgs. 5/2006, la dichiarazione d'ufficio di fallimento è preclusa al Collegio;



che dalla documentazione in atti non si rinvencono profili di insolvenza della società resistente, tali da giustificare una segnalazione al Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 7, n. 2), 1.fall.;

P.Q.M.

Dichiara non luogo a provvedere sul ricorso per dichiarazione di fallimento e dichiara inammissibile la domanda di concordato preventivo depositata da ART-RESIDENCE COSTRUZIONI DI SORTINO ANTONINO E F.LLI S.N.C. .

Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 27/02/2020.

IL PRESIDENTE

Dott. Antonio Ali'

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011

